

Il decreto lavoro

CONTRATTI A TERMINE

Vecchie regole

In passato solo nelle intese nazionali si potevano stabilire eventuali eccezioni

In vista dell'Expo

Atteso un nuovo pacchetto di misure con deroghe più ampie fino al 2015

Causale più leggera se c'è il patto aziendale

Gli accordi di secondo livello possono azzerare le pause ed eliminare l'obbligo di indicare le motivazioni

Francesca Barbieri

Un puzzle di non facile incastro, con tanti tasselli quante sono le possibili eccezioni alle regole generali, e dove la chiave per arrivare alla soluzione è legata a doppio filo ai patti siglati in azienda.

Le novità del decreto lavoro (Dl 76/2013) sulle assunzioni a termine allargano i margini di manovra della contrattazione di secondo livello. Due i capitoli che potranno essere oggetto di intese aziendali: la stipula di contratti «causali» (senza l'indicazione dei motivi che giustificano il lavoro a tempo) e la gestione flessibile delle pause tra un contratto a termine scaduto e quello successivo, riportate, in via generale, a 10-20 giorni.

Mentre in passato solo i contratti collettivi nazionali potevano stabilire eventuali eccezioni, direttamente in via delegata ai livelli decentrati, l'attuale quadro legislativo lascia il campo libero - in prima battuta - alla contrattazione di secondo grado, aziendale o territoriale.

Spetta dunque alle parti sociali

stabilire le ipotesi di esonero della causale, possibilità già prevista per il settore postale e aeroportuale (con determinati limiti), per le start up innovative, per i contratti stipulati con lavoratori assunti dalle liste di mobilità. Tutte deroghe alla regola generale che stabilisce l'acausalità solo per il primo contratto stipulato tra le parti. E sempre le parti possono decidere di ridurre ulteriormente gli intervalli tra un contratto e l'altro o, addirittura, di azzerarli.

Le eccezioni devono essere fissate da accordi siglati dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale. Mentre per le attività stagionali sono stati aboliti del tutto gli intervalli obbligatori: la misura è stata accolta con favore nel settore turistico. «In questo modo - osservano da Federalberghi - si consente a imprese e lavoratori di cogliere le occasioni di impiego che il mercato offre».

In questa fase di forte crisi, con un tasso di disoccupazione che a maggio ha superato la soglia del 12% (12,2%, record dal 1977), le

aziende evidenziano infatti la necessità di avere a disposizione strumenti immediatamente efficaci. «Bisogna fare di più e con decisione - ha commentato nei giorni scorsi il presidente di Confindustria, Giorgio Napolitano, con riferimento all'intero pacchetto di misure varate finora - . Sono passi nella direzione giusta, personalmente però li ritengo piccoli passi».

Secondo Claudio Miotto, vicepresidente di Confindustria, «la possibilità per le imprese di utilizzare i contratti a termine in maniera più flessibile dev'essere prevista direttamente dalla legge, senza dovere attendere i tempi degli accordi fra le parti».

Una chance potrebbe arrivare in tempi rapidi dal pacchetto riguardante Expo 2015 - con deroghe più ampie, come l'estensione a 18 mesi dell'acausalità - stralciato dal decreto lavoro e che potrebbe vedere la luce nelle prossime settimane. Indicazioni più chiare si avranno domani quando in Commissioni lavoro e finanze del Senato ci saranno le au-

dizioni delle parti sociali sul decreto. «È auspicabile che per Expo - sottolineano da Assolombarda - vengano adottati interventi più mirati, realmente efficaci per rilanciare l'occupazione».

Sul fronte sindacale, se la Cgil esprime un giudizio negativo sull'alleggerimento dei vincoli sulla causale introdotto dal Dl 76 e su «una correzione impropria della gerarchia delle fonti contrattuali», maggiori aperture arrivano da Cisl e Uil. Luigi Sbarra, segretario confederale Cisl, dà il placet. «In generale, a maggiori spazi per i contratti a termine: in questa grave e lunga fase recessiva, sono una forma di flessibilità tutelata e regolamentata». Infine Guglielmo Loy, segretario confederale Uil, propone «una gestione dell'acausalità lasciata alla sola contrattazione collettiva, anche aziendale, con contestuale eliminazione, dal testo del decreto, della più generale ipotesi di acausalità del primo contratto a tempo determinato».

MERCOLEDÌ



LA GUIDA RAGIONATA AL DECRETO LAVORO

Dopodomani in regalo con Il Sole 24 Ore lo speciale dedicato all'approfondimento di tutte le novità introdotte dal decreto legge 76/2013



Cosa cambia

A CURA DI Alessandro Rota Porta

LA PLATEA INTERESSATA

2,4 milioni

I contratti a termine
È il totale di lavoratori a tempo determinato in Italia

67%

Assunzioni a tempo determinato
Circa due terzi degli assunti nel 2012 sono a termine

7-12 mesi

La durata media
Il 37% dei contratti a termine dura dai sette ai 12 mesi

LA TIPOLOGIA «ACAUSALE»

REGOLA GENERALE

Le ragioni (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) che giustificano l'apposizione del termine non sono richieste al primo contratto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, concluso con un dipendente "diretto" o utilizzato in somministrazione. Il contratto senza causale è prorogabile

DEROGHE

I contratti collettivi di qualsiasi livello possono individuare ipotesi alternative dove non è necessario indicare la causale. Prima dell'entrata in vigore del Dl 76/2013, le deroghe potevano essere previste, in via diretta a livello interconfederale o di categoria o in via delegata ai livelli decentrati, esclusivamente nell'ambito dell'avvio di nuove attività, del lancio di nuovi prodotti eccetera (nel limite del 6% del totale dei lavoratori occupati nell'unità produttiva)

LE PAUSE

REGOLA GENERALE

L'intervallo tra un rapporto di lavoro a termine e il successivo, perché il secondo non venga considerato a tempo indeterminato, non può essere inferiore a 10 giorni se il primo contratto dura fino a sei mesi, o a 20 giorni in caso di durata superiore

DEROGHE

Le regole ordinarie non trovano applicazione nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi di qualsiasi livello e nemmeno per le attività stagionali. Con questa impostazione, le pause potrebbero essere azzerate

IL MONITORAGGIO

I CONTRATTI DI PROSSIMITÀ

Se le ipotesi derogatorie vengono realizzate attraverso il ricorso alla contrattazione di prossimità (articolo 8 del Dl 138/2011), o derogano - anche in modo peggiorativo - a disposizioni di legge e/o contrattuali, il Dl 76 ha previsto l'obbligo del deposito alla Direzione territoriale del lavoro, ai fini della loro validità

Percorso alternativo. Regime speciale anche per gli accordi ex articolo 8

Necessario il deposito per le intese di prossimità

Alessandro Rota Porta

Tra le pieghe del decreto lavoro si intravede una sorta di riabilitazione della contrattazione di prossimità, introdotta dall'articolo 8 del Dl 138/2011: l'aver restituito, con delega "in bianco", il potere derogatorio alla contrattazione collettiva a qualsiasi livello e in via non più delegata, ridà un nuovo impulso a questo tipo di intese.

L'aver inoltre previsto - attraverso il deposito presso la Direzione territoriale del lavoro - il monitoraggio di questi accordi che, perseguendo finalità "nobili" (maggiore occupazione, aumento della produttività, e così via), possono derogare alle disposizioni di legge e contrattuali, supera anche la tesi a suo tempo sostenuta dal ministero del Lavoro (circolare 18/2012), il quale aveva letto l'impostazione gerarchica sancita dalla legge 92 rispetto ai diversi livelli di contrattazione come un ripensa-

mento di questa metodologia, precludendone - di fatto - il ricorso.

Nel dettaglio, con l'intervento del Dl 76, pur senza dover necessariamente ricorrere all'impiego del Dl 138/2011, il contratto a termine senza indicazione delle ragioni giustificatrici, al di là dell'ipotesi ordinaria riferita al primo rapporto a tempo determinato, può essere stipulato in qualsiasi altra casistica prevista dalle intese di ogni livello.

In generale, però, le nuove regole sui contratti a termine presentano alcune zone d'ombra, che necessitano di chiarimenti in sede di conversione.

Il contratto acausale (massimo 12 mesi) è diventato ora prorogabile però non è chiaro se la proroga debba intendersi come ammessa ma soltanto nell'arco temporale dei 12 mesi, e quindi in caso di proroga con sfioramento sia dovuta l'indicazione delle ragioni

giustificatrici del prolungamento del contratto

Un secondo handicap riguarda l'intervento della contrattazione aziendale sul contratto a termine acausale e sugli "stop&go", che potrebbe risultare più tortuoso nelle micro e piccole aziende non sindacalizzate poiché la mancanza di rappresentanze sindacali interne renderebbe più complicato la realizzazione di intese in tal senso.

Infine, qualora le norme in materia di contratto a termine dovessero subire modifiche nell'iter parlamentare di conversione in legge del decreto 76, si verrebbe a creare un "limbo" di regole diverse che complicherrebbe oltremodo l'utilizzo di questa fattispecie contrattuale, che già nel corso degli ultimi anni ha visto un susseguirsi di norme che si sono via via stratificate, originando un sistema all'interno del quale è difficile orientarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OBBLIGAZIONI BANCA IMI

COLLEZIONE TASSO FISSO RUBLO RUSSO 8,30% COLLEZIONE TASSO FISSO DOLLARO AUSTRALIANO 6,40%.

GUIDA I TUOI INVESTIMENTI VERSO DUE NUOVE OPPORTUNITÀ.

8,30*

EMISSIONE
IN RUBLO RUSSO
A 3 ANNI

6,40*

EMISSIONE
IN DOLLARO AUSTRALIANO
A 5 ANNI

* Cedola lorda.

OBBLIGAZIONI CON CEDOLE ANNUALI FISSE A 3 ANNI IN RUBLI RUSSI E A 5 ANNI IN DOLLARI AUSTRALIANI.

Le obbligazioni Banca IMI Collezione Tasso Fisso Rublo Russo 8,30% e Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano 6,40%, sono emesse da Banca IMI, la banca di investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo e sono **negoziabili dal 02.07.2013 sul MOT di Borsa Italiana e su EuroTLX**. Puoi acquistarle e rivenderle, attraverso la tua banca di fiducia, indicando il relativo Codice ISIN. L'acquisto avviene nella valuta di emissione (Rublo Russo o Dollaro Australiano).

* La cedola e il rendimento lordo e netto (espresso nella valuta di emissione), alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione, sono indicati nella tabella sottostante. L'investimento nelle obbligazioni "Banca IMI Collezione Tasso Fisso Rublo Russo 8,30%" e nelle obbligazioni "Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano 6,40%" è soggetto al rischio tasso di cambio. Il rendimento effettivo (espresso nella valuta di emissione) delle obbligazioni dipende dal prezzo di negoziazione.

DENOMINAZIONE	CODICE ISIN	VALUTA EMISSIONE	TAGLIO MINIMO	PREZZO DI EMISSIONE	SCADENZA	CEDOLA ANNUA LORDA	CEDOLA ANNUA NETTA (1)	RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO (2)	RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO NETTO (1) (2)
OBBLIGAZIONE BANCA IMI COLLEZIONE TASSO FISSO RUBLO RUSSO 8,30%	IT0004938129	RUB	60.000 RUBLI RUSSI	99,06%	28/06/2016	8,30%	6,64%	8,662%	6,904%
OBBLIGAZIONE BANCA IMI COLLEZIONE TASSO FISSO DOLLARO AUSTRALIANO 6,40%	IT0004938269	AUD	2.000 DOLLARI AUSTRALIANI	98,80%	28/06/2018	6,40%	5,12%	6,686%	5,397%

(1) Considerando la tassazione vigente al momento dell'emissione, pari al 20%
(2) Rendimento calcolato alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione

Per informazioni visita il sito www.bancaimi.com/retailhub oppure chiama gli specialisti di Banca IMI al numero verde **800.99.66.99**.

Il rendimento effettivo (espresso nella valuta di emissione) delle obbligazioni, oggetto del presente messaggio pubblicitario, dipende dal prezzo di negoziazione, quindi potrebbe differire anche sensibilmente dal rendimento sopra indicato. Relativamente alle obbligazioni "Banca IMI Collezione Tasso Fisso Rublo Russo 8,30%" e alle obbligazioni "Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano 6,40%" l'investitore è inoltre esposto al rischio derivante dalle variazioni del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dei titoli e l'Euro. I rendimenti indicati si intendono a scadenza e al lordo di costi e/o oneri espliciti a carico dell'investitore. In caso di vendita, il prezzo delle obbligazioni potrebbe essere inferiore al prezzo di acquisto e l'investitore potrebbe subire una perdita, anche significativa, sul capitale investito. Non vi è alcuna garanzia che venga ad esistenza un mercato secondario liquido. Alla data del 25.06.2013 il rating assegnato a Banca IMI da S&P è BBB+ con outlook negative, da Moody's Baa2 con outlook negative, da Fitch BBB+ con outlook negative.

MESSAGGIO PUBBLICITARIO
Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o sollecitazione all'investimento nelle obbligazioni Banca IMI Collezione Tasso Fisso Rublo Russo 8,30% e Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano 6,40% (le "Obbligazioni") né consulenza finanziaria o raccomandazione d'investimento. Prima di procedere all'acquisto delle Obbligazioni leggere attentamente il Prospetto di Base relativo al Programma di offerta e/o quotazione di obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o dell'obbligazionista in una o più date ed eventuale ammortamento rateale c.d. "alla francese" approvato da Consob in data 20.06.2013 (il "Prospetto di Base") e le relative Condizioni Definitive con in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione depositate in Borsa Italiana e in Consob in data 28.06.2013, con particolare riguardo ai costi e ai fattori di rischio, nonché ogni altra documentazione che l'intermediario sia tenuto a mettere a disposizione degli investitori ai sensi della vigente normativa applicabile. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive, con in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione, sono disponibili sul sito internet www.bancaimi.com/retailhub e presso la sede di Banca IMI S.p.A. in Largo Mattioli 3 Milano. Le Obbligazioni non sono un investimento adatto a tutti gli investitori. Prima di procedere all'acquisto è necessario valutare l'opportunità e l'adeguatezza dell'investimento, anche tramite i propri consulenti finanziari, nonché comprenderne le caratteristiche, tutti i fattori di rischio riportati nel Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive con in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione e i relativi costi anche attraverso i propri consulenti fiscali, legali e finanziari. Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nel caso in cui l'emittente sia inadempiente o soggetto ad insolvenza, l'investitore potrebbe perdere in tutto o in parte il proprio investimento. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigenti negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualunque altro Paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire o l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

BANCA IMI

Banca IMI è una banca del gruppo
INTESA SANPAOLO